

DL/Giornali e riviste Trecate

**Risoluzione Ministero Attività Produttive Prot. 550551 del 2.04.2003
Oggetto: Vendita di Giornali e Riviste – Punti di Vendita non Esclusivi – art. 2, comma 4 del 24 Aprile 2001, n.170**

note

Id. 304

Risposta al Foglio N. 25228

Al Comune TRECATE

Codesto Comune, con la nota indicata, chiede chiarimenti in merito a quanto stabilito dall'art.2, comma 4, del Dlgs. 24 aprile 2001, n. 170 il quale dispone che : "Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione (per la vendita di giornali e periodici) di cui al comma 2 è rilasciata di diritto".

In merito al contenuto di tale articolo la scrivente, con la circolare n. 3538 del 28.12.2001, ha fornito un'interpretazione in base alla quale ha ritenuto che l'autorizzazione spetta di diritto a coloro i quali hanno avanzato domanda di partecipazione alla sperimentazione anche senza averla poi messa in atto.

Riguardo a tale interpretazione codesto Comune chiede ulteriori chiarimenti in relazione al fatto che la Regione Piemonte "ha invitato i Comuni a procedere con le dovute cautele nell'applicazione della citata circolare ministeriale, atto non pienamente idoneo a garantire la legittimità dell'azione amministrativa nella misura in cui appare palesemente difforme dall'atto legislativo di riferimento".

Premesso quanto sopra, in merito a tale quesito concernente l'interpretazione del contenuto dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. n.170 la scrivente non può che riconfermare quanto già detto nella circolare n.3538 del 28 dicembre 2001 e cioè che" il rilascio dell'autorizzazione(...) per l'attivazione di un punto non esclusivo di vendita non è soggetto , (...) a valutazione discrezionale (...) essendo subordinato alla sola condizione dell'effettuazione della sperimentazione " ed ha, inoltre, ritenuto " sufficiente ai fini del possesso del presupposto richiesto l'aver inviato al comune competente per territorio, la comunicazione prevista dall'art.1, comma 2 della citata legge n.108 (...) pertanto (...) i soggetti in grado di dimostrare l'invio della comunicazione al comune devono essere considerati rientranti nella categoria degli aventi diritto al rilascio della relativa autorizzazione" (cfr. punto 2.6 della circolare).

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Spigarelli)